



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE III - SERVIZIO URBANISTICA

Determina del Responsabile di Settore N. 32 del 18/07/2023

PROPOSTA N. 762 del 18/07/2023

OGGETTO: Attuazione della Delibere di G.C. n. 121 del 08/11/2022 e n. 71 del 13/07/2023. Impegno di spesa e approvazione convenzione fase giudiziale ‘controversia Comune L.A. / INWIT S.p.A.’.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 11/0/2018, confermato con decreti sindacali n. 8 del 21/05/2019 e n. 3 del 27/01/2020 e prorogato fino a tutto il 30/09/2023 giusto Decreto del Sindaco N. 5 del 12/06/2023, con il quale si affida al Geom. Luciano Di Carlo l'incarico di Responsabile del Settore III - "Servizio Urbanistica", compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PRESO ATTO che:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022
- Il PEG 2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023;

RICHIAMATA, quale presupposto del presente provvedimento, la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27/04/2023 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 -ADEGUAMENTO ENTRATE E RELATIVE SPESE (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) E PARZIALE UTILIZZO DI AVANZO LIBERO 2022";

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2001 è stato approvato il "Regolamento per l'installazione sul Territorio Comunale degli impianti di telefonia e di radiocomunicazione" composto di n. 12 articoli, delle planimetrie delle aree e dalla Relazione Illustrativa;
- che con deliberazione Commissariale n. 02/C del 12/02/2004 (di competenza del Consiglio Comunale) è stato modificato il solo art. 5 del vigente "Regolamento per l'installazione sul Territorio Comunale degli impianti di telefonia e di radiocomunicazione";
- che a tutt'oggi non è stata apportata nessuna ulteriore modifica o revisione al succitato Regolamento nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua approvazione e l'ininterrotta evoluzione della specifica normativa, con particolare riferimento alla Legge n. 36/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ed al D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che in particolare l'art. 8 "Competenze delle regioni, delle province e dei comuni" della Legge n. 36/2001 è stato recentemente riformulato dall'art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 nel testo seguente: "6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla

localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.°;

- che in ossequio alle prescrizioni del Regolamento anzidetto si sono insediate sul territorio comunale di Loreto Aprutino le S.R.B. (Stazioni Radio Base) di alcuni dei principali operatori del servizio di telefonia mobile, tutte localizzate su porzioni dell'area di proprietà comunale sita in C.da Collefreddo (Fig. 21 particella n. 93) concesse in locazione dal Comune con i seguenti contratti di durata novennale (soggetti a tacito rinnovo di sei anni in sei anni):
 - ✓ Wind – contratto di locazione del 14/03/2002, canone annuo € 1.549,37;
 - ✓ Telecom Italia Mobile – contratto di locazione del 17/12/2003, canone annuo € 6.700,00;
 - ✓ H3G (TRE) – contratto di locazione del 17/12/2003, canone annuo € 10.000,00 e nuovo contratto di locazione del 19/02/2016, canone annuo € 8.200,00;
 - ✓ Vodafone – contratto di locazione del 20/12/2004, canone annuo € 16.000,00;
- che le porzioni di aree concesse in locazione ai suddetti operatori risultano appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Loreto Aprutino, essendo peraltro individuate all'interno del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2023 – 2025 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/11/2022 nonché in quelli pregressi;
- che in ossequio ai criteri di trasparenza dell'attività amministrativa e di parità di trattamento degli operatori economici che contraggono con la P.A., attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/09/2016 il Comune di Loreto Aprutino ha stabilito di voler aderire al Protocollo d'intesa fra ANCI, H3G, Vodafone Italia e Wind per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile. La suddetta deliberazione reca gli specifici allegati che consentono la determinazione univoca del canone contrattuale;
- che la disciplina del richiamato Protocollo d'intesa è applicabile esclusivamente alle aree di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile; inoltre tale disciplina è applicabile sia ai contratti di locazione di stipula successiva alla data della sua entrata in vigore, sia alle previste ipotesi di rinegoziazione dei canoni di locazione relativi ai contratti che, in tale data, si trovano già in essere;
- che durante il periodo di efficacia dei contratti di locazione, specie nel più recente periodo, alcuni degli operatori locatari sono stati interessati da fusioni / incorporazioni societarie, subentri contrattuali (fusione di Wind e Tre, subentro contrattuale di Inwit a Vodafone, subentro contrattuale di CK Hutchinson Networks Italia a Wind); ciò ha dato luogo, peraltro, al recesso contrattuale da parte di H3G (TRE) in quanto fusasi con Wind, nonché alla diversa rappresentanza contrattuale nei rapporti con il Comune;
- che il D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, nel corso della sua vigenza ha subito varie modificazioni nonché una vera e propria riforma nel corso del 2021 (in vigore dal 30/06/2022) tant'è che oggi sono individuabili due differenti testi del predetto Codice, quello pre-riforma e quello post-riforma. E' altresì stata apportata la seguente modifica alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio dello Stato): "Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: *"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione*

attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

- che l'IFEL / ANCI, nell'intento di fare chiarezza nel complesso quadro normativo generato dalle succitate modifiche di legge introdotte, ha emanato una nota interpretativa datata 02/11/2021 inviata ai Comuni italiani proprio in merito alle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla Legge n. 108/2021, della quale si richiama, in special modo, il paragrafo "*Applicabilità del canone agli impianti collocati sul patrimonio indisponibile degli enti*" il quale evidenzia l'inapplicabilità delle ordinarie regole del c.d. Canone Unico alle aree di installazione degli impianti appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente (quali sono quelle oggetto del contratto di locazione in essere), nel qual caso resta dovuto il canone di locazione stabilito dal contratto;
- che taluni operatori legati dai contratti di locazione in essere, tuttavia, hanno già intrapreso o hanno manifestato chiara intenzione di intraprendere iniziative unilaterali, tendenti a conformare i corrispettivi monetari dovuti per l'occupazione delle aree locate dall'Amministrazione Comunale alla disciplina del Canone Unico inerente le occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, disattendendo le pattuizioni localizie contenute nei relativi contratti stipulati con l'Ente;
- che tali iniziative configurano evidenti minori introiti finanziari per il Comune di Loreto Aprutino, a fronte degli stessi obblighi quale soggetto locatore;
- che, stante per l'Amministrazione Comunale l'esigenza preminente di tutelare la propria posizione di locatore delle aree imponendo ai locatari, con ogni mezzo consentito dalla legge, l'osservanza degli obblighi assunti tra i quali vi è quello della corresponsione del canone di locazione contrattualmente pattuito, nonché tenuto conto della complessità della specifica normativa di settore già oggetto di innumerevoli, importanti e recentissime modificazioni, tali da rendere opportuna una approfondita e scrupolosa valutazione giuridica delle fattispecie contrattuali in atto, onde contemperare l'esigenza di tutela della posizione economica-finanziaria derivante dalla sua veste di soggetto locatore con l'esigenza del doveroso rispetto della legalità da parte dell'Ente Locale, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022 mediante la quale si è stabilito di:
 - *AUTORIZZARE il Sindaco ad incaricare, per la fase stragiudiziale e per l'eventuale fase giudiziale, l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara, che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità, per:*
 - A) *l'assistenza nella valutazione dei contratti in essere con tutti i gestori, la ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica, compresa la redazione della corrispondenza e dei pareri occorrenti per delineare la corretta azione amministrativa;*
 - B) *il patrocinio legale nelle eventuali azioni giudiziali che dovessero rendersi necessarie nei confronti dei locatari obbligati, in assenza di riscontro alle richieste o di atti transattivi;*
 - *IMPEGNARSI a reperire nell'ambito del Bilancio Corrente Esercizio finanziario le adeguate risorse economiche necessarie;*
 - *DEMANDARE agli uffici competenti l'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti in merito, ivi compresa l'adozione del relativo impegno di spesa;*
- che con successiva determinazione n. 1032/R.G. del 05/12/2023, in attuazione del succitato atto deliberativo, è stato formalmente incaricato l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara per l'assistenza dell'Ente nella fase stragiudiziale (fatto salvo ulteriore successivo provvedimento per l'eventuale fase giudiziale), affinché relativamente ai procedimenti in oggetto fornisca l'assistenza nella valutazione dei contratti in essere con tutti i gestori, la ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica, compresa la redazione della corrispondenza e dei pareri occorrenti per delineare la corretta azione amministrativa;
- che in data 06/12/2022 è stato sottoscritto tra il Comune ed il professionista incaricato il relativo disciplinare prestazionale;
- che l'Avv. Giulio Maria Garofalo ha rimesso, con nota pec datata 27/01/2023 ed acquisita al protocollo generale in data 28/01/2023 al n. 1537, specifica relazione in adempimento dell'incarico ricevuto nella quale ha provveduto alla ricostruzione della cronistoria fattuale e giuridica (analizzando la copiosa corrispondenza presente), ha analizzato il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato con riguardo all'obbligo di corresponsione delle annualità del canone di locazione la posizione regolare di

due dei soggetti locatari e quella parzialmente inadempiente di altri due operatori e precisamente le società Inwit S.p.A. (in origine Vodafone) e Cellnex S.p.A. (in origine Wind), nei confronti dei quali ha provveduto ad inoltrare altrettante comunicazioni di messa in mora e sollecito di pagamento;

- che il medesimo, con successiva e-mail datata 29/03/2023 ed acquisita al protocollo generale in data 30/03/2023 al n. 4675, con riguardo alla società Inwit S.p.A.:
 - ha riferito di aver ricevuto dal legale incaricato da quest'ultima (Avv. Marilina Nappi), a fronte della propria comunicazione di messa in mora e sollecito di pagamento di circa € 124.000,00, una proposta transattiva pari ad € 90.000,00 ad estinzione del pregresso ed € 90.000,00 per l'acquisizione (per un trentennio) del diritto di superficie dell'area sulla quale sono allocate le infrastrutture appartenenti alla stessa Inwit S.p.A.;
 - ha fatto richiamo della successiva riunione informativa tenutasi in data 23/03/2023 presso la sede municipale, alla presenza di Sindaco, Segretario e Settore III "Servizio Urbanistica" del Comune di Loreto Aprutino, per le conseguenti valutazioni in ordine alla concreta possibilità di accoglimento dell'ipotesi di transazione;
 - ha fatto presente che nell'ipotesi di chiusura transattiva della controversia con cessione del diritto di superficie (circostanza che è sorta in seguito alla trattativa con la controparte), trattandosi di una prima proposta da parte della società Inwit S.p.A. con ancora oneri e spese da definire, si sarebbe potuto ragionevolmente conseguire un lieve aumento delle somme da percepire;
 - ha infine richiesto conferma della volontà dell'Amministrazione Comunale di chiudere transattivamente la controversia e cedere il diritto di superficie mediante il pagamento di una somma pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre spese a carico sempre della società Inwit S.p.A.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2023, sussistendone i presupposti:
 - era stata espressa la volontà di chiudere transattivamente la controversia relativa alla parziale inadempienza della corresponsione delle annualità di canone di locazione pregresse afferenti alla porzione di terreno della superficie di mq. 80 facente parte della particella n. 93 – Foglio di Mappa n. 21 (contratto di locazione in data 20/12/2004), con cessione del diritto di superficie per un trentennio in favore della società Inwit S.p.A. (attuale locataria subentrata contrattualmente alla Vodafone) a fronte del pagamento da parte di questa di una somma pari almeno ad € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre spese a carico sempre della società Inwit S.p.A.;
 - era stato dato ampio mandato al legale incaricato Avv. Giulio Maria Garofalo di espletare la trattativa con la società Inwit S.p.A. nei termini di cui al precedente punto 1), in rappresentanza del Comune di Loreto Aprutino, provvedendo a tutte le attività a ciò occorrenti ivi compresa l'elaborazione dell'accordo transattivo interagendo direttamente con la controparte, rimandando a successiva deliberazione l'approvazione dello schema di accordo transattivo di definizione della controversia;
- che con e-mail datata 14/06/2023 ed acquisita al protocollo generale in data 14/06/2023 al n. 8336, l'Avv. Giulio Maria Garofalo, con riguardo alla trattativa intercorsa con la società Inwit S.p.A., ha comunicato che la stessa è da considerarsi conclusa senza esito a causa dell'impossibilità di ricevere un riscontro da parte di detta società sulla controproposta effettuata per conto del Comune, rendendosi pertanto necessario procedere con l'azione monitoria al fine di agire per il recupero delle somme;

RICHIAMATA la successiva deliberazione n. 71 del 13/07/2023 mediante la quale la Giunta Comunale, preso atto dell'esito infruttuoso del tentativo di trattativa intercorso con la società Inwit S.p.A., ha confermato, di conseguenza, la volontà già espressa al punto n° 2 dispositivo della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022 – voce B) di ricorrere ad azione giudiziale necessaria nei confronti del locatario obbligato società Inwit S.p.A., stante l'assenza di riscontro al sollecito di pagamento ed alla proposta di atto transattivo, avvalendosi all'uopo del legale individuato Avv. Giulio Maria Garofalo;

ATTESO che necessita provvedere a dare esecuzione alle richiamate Deliberazioni della Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022 e n. 71 del 13/07/2023, provvedendo materialmente a formalizzare l'incarico del legale per la fase B) di patrocinio legale giudiziale, all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla sottoscrizione della convenzione di incarico;

RISCONTRATA, allo stato, la necessità di avviare la fase di attività giudiziale, stante l'esito infruttuoso della fase di attività stragiudiziale;

VISTO l'art. 13, 2° e 5° comma del D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" che di seguito si riportano testualmente:

comma 2°

2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

Comma 5°

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

VISTO più specificamente l'art. 56, del D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" che di seguito si riporta testualmente:

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'[articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#);

c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:

- 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;*
- 2) un'organizzazione internazionale;*

d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;

e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;

g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- m) concernenti i contratti di lavoro;
- n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
- q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000/20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli [articoli 94, 95 e 98](#).

DATO ATTO, in particolare, che la disposizione normativa dell'art. 56 qualifica espressamente l'incarico di cui trattasi, rientrando evidentemente nel novero di quanto disposto dal 1° comma, lettera h) - punto 1.2), tra quelli esclusi dall'integrale applicabilità della disciplina del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA altresì la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "*Affidamento dei servizi legali*", pubblicata sulla G.U. n. 264 del 13/11/2018, dalla quale si evinceva effettivamente l'esclusione del servizio da affidare dalla disciplina del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016);

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 10/03/2014, n. 55 ad oggetto "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

ATTESO che a seguito di negoziazione del corrispettivo per la prestazione da rendersi con il legale in argomento, si ritiene congruo anche in riferimento al D.M. 10/03/2015 n. 55 il compenso costituito dalle seguenti competenze giudiziali:

- 1) Fase monitoria (valore della causa: da € 52.000,00 a 260.000,00): € 2.242,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di € 2.145,15;
- 2) Fase cognizione eventuale opposizione a decreto ingiuntivo: Fase di studio della controversia, valore minimo € 1.276,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 814,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 2.835,00; Fase decisionale, valore minimo € 2.127,00 e quindi per un Compenso tabellare (valori minimi) di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di € 8.434,19;

di cui alla nota datata 07/02/2023 fatta pervenire in data 13/02/2023 a mezzo PEC dall'Avv. Giulio Maria Garofalo, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 2299, poiché da essa si può rilevare che tutti i parametri giudiziali sono stati considerati al minimo normalmente previsto ed inoltre la prestazione è svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, comma 96-117, Legge 244/2007, come modificato dall'art. 27 D.L. 98/2011 quindi non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n° 185820;

RICHIAMATI pertanto:

- il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli artt. 13 e 56, 1° comma;
- la deliberazione ANAC N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "*Affidamento dei servizi legali*";
- il D.Lgs. 267/2000, rilevandosi nel caso di specie che la competenza all'adozione del presente atto risulta ascrivibile al Responsabile di Settore a norma dell'art. 107, in quanto trattasi di competenze gestionali, o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la nota del legale datata 24/11/2022 corredata da dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi (art. 53, 14° comma, del D.Lgs. n. 165/2001), dal curriculum professionale e dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità contributiva relativamente al professionista in argomento, così come risultante dalla certificazione DURC della Cassa Forense datata 10/05/2023 prot. n. 110809/2023;

DATO ATTO che in relazione al contratto di affidamento del patrocinio legale, volto a soddisfare il bisogno di assistenza giudiziale dell'Ente, è stato acquisito tramite il portale ANAC il seguente codice CIG: Z6A3BEF2E2;

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE n. 2016/679 (meglio noto con la sigla GDPR), il quale prevede all'art. 28 commi 1° e 3° quanto segue:

- "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*" (art. 28, co. 1, RGPD);
- "*i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento*" (Art. 28, Co. 3);

VISTA la precedente Determinazione n. 1032/R.G. del 05/12/2023;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) CONSIDERARE la predetta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) INCARICARE, in esecuzione di quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2022 e n. 71 del 13/07/2023, l'Avv. Giulio Maria Garofalo del foro di Pescara con studio in Pescara in Via Nicola Fabrizi n. 61 per la fase B) di patrocinio legale dell'Ente nell'azione giudiziale da promuovere affinché, relativamente alla controversia relativa al mancato pagamento dei canoni scaduti per € 124.146,96 afferenti al contratto di locazione di area in essere con la società Inwit S.p.A. (subentrata a seguito di fusioni/incorporazioni societarie alla società originariamente contraente Vodafone Omnitel N.V.), proceda all'espletamento delle seguenti attività finalizzate al recupero del credito:
Fase 1 monitoria: inerente la formalizzazione del decreto ingiuntivo a carico dell'obbligato;
Fase 2 cognizione, eventuale, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo: comprendente le attività relative alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva del giudizio, alla fase istruttoria e/o di trattazione ed alla fase decisionale;
- 3) STABILIRE, nei seguenti distinti importi, i compensi spettanti al suddetto legale incaricato:

- per la Fase 1 monitoria (valore della causa: da € 52.000,00 a 260.000,00): € 2.242,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 2.145,15**;
 - per la Fase 2 cognizione, **eventuale**, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo: Fase di studio della controversia, valore minimo € 1.276,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 814,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 2.835,00; Fase decisionale, valore minimo € 2.127,00 e quindi per un Compenso tabellare (valori minimi) di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge, per un totale di **€ 8.434,19**;
- come da nota datata 07/02/2023 fatta pervenire in data 13/02/2023 a mezzo PEC dall'Avv. Giulio Maria Garofalo ed acquisita al protocollo generale in pari data al n. 2299, dando atto che la prestazione è svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, comma 96-117, Legge 244/2007, come modificato dall'art. 27 D.L. 98/2011 quindi non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n° 185820;

- 4) APPROVARE lo schema di disciplinare regolante la prestazione professionale de quo e lo schema di accordo per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016, come da allegati "A" e "B" al presente provvedimento;
- 5) PROVVEDERE alla sottoscrizione del disciplinare di incarico e dell'accordo, secondo gli schemi approvati, unitamente all' Avv. Giulio Maria Garofalo nelle forme della corrispondenza in analogia a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	5010/0	Descrizione	Spese per progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, ecc.		
Intervento	1-01-06-03	Miss./Progr.	01 / 06	PdC finanziario	1.03.02.10.001
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	---	CIG	Z6A3BEF2E2	CUP	---
Creditore	Avv. Giulio Maria Garofalo				
Causale	Patrocinio legale giudiziale				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 10.579,34	Frazionabile in 12	---

- 7) ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Agosto 2023	Settembre 2023	€ 10.579,34

- 8) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) DARE ATTO infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 762 del 18/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI CARLO LUCIANO in data 18/07/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 762 del 18/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	5010	226	1	01	06	1	03	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.579,34

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASSETTA BARBARA il 19/07/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 993

Il 02/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 651 del 19/07/2023 con oggetto: **Attuazione della Delibere di G.C. n. 121 del 08/11/2022 e n. 71 del 13/07/2023. Impegno di spesa e approvazione convenzione fase giudiziale 'controversia Comune L.A. / INWIT S.p.A.'**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ANNUNZIO FABIO il 02/08/2023.